



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena

RAGIONERIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.E. DELLA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (RAGIONIERE CAR C1) E (FARMACISTA COLLABORATORE D3) PRESSO IL COMUNE DI SANTA SOFIA ANNO 2017.

Data : **04/07/2017**

N. **96**

VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.18/08/2000 n. 267;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio relativo al triennio 2017-2019;

Vista la deliberazione n. 23 del 31/03/2017 con la quale la Giunta comunale, in relazione a quanto disposto dall'art. 107 e 169 , del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha approvato il programma gestionale contenente l'individuazione dei capitoli di bilancio affidati alla gestione amministrativo-finanziaria del sottoscritto per l'anno 2017 ed ha assegnato le risorse finanziarie ivi indicate;

Rilevato che con tra le assegnazioni dei capitoli di spesa per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali gli atti di gestione finanziaria, è stata prevista l'assegnazione delle seguenti risorse:

- a)** al servizio finanziario della somma di €. 5.000,00 imputata al cap. 00132 Miss 01. Prog. 01 Tit. 1 “*Lavoro interinale per assunzione personale servizio ragioneria*”
- b)** al servizio farmacia della somma di €. 6.000,00 imputata al cap. 01307 Miss 14. Prog. 02 Tit. 1 “*Lavoro interinale per assunzione personale servizio farmacia*”

Sentita la Giunta Comunale e rilevato che la necessità di procedere alle assunzioni interinali è motivata dal fatto che:

- l'Istruttore direttivo del servizio ragioneria, Dr.ssa Capellini Katiuscia è assente dal servizio per maternità dal 06/06/2016 e che la stessa ha richiesto di essere collocata in congedo parentale dal 29/06/2017 al 29/09/2017 e pertanto visto il perdurare dell'assenza e delle innumerevoli incombenze del servizio Finanziario occorre procedere con celerità al fine di non causare danni e ritardi nell'attività dell'Ente;

- occorre consentire ai tre Farmacisti Comunali, di usufruire dei congedi ordinari e parentali con brevi interruzioni, e nel contempo garantire il regolare svolgimento del servizio di Farmacia comunale;

VISTO:

l'art. 36 comma 1 del D.Lgs 165/2001, che consente alle P.A. di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previsti dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

il D.Lgs. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione mercato del lavoro", di cui alla Legge 20/2003 che ha introdotto la nuova disciplina della somministrazione di manodopera a tempo determinato;

il C.C.N.L. Regioni Autonome Locali, stipulato in data 14.09.2000, che, all'art. 2 conferma la possibilità di utilizzare forme di lavoro flessibile in capo agli Enti Locali;

RILEVATO, pertanto, che si rende necessario procedere ad attivare il procedimento di gara per selezionare apposito intermediario operante nel settore della somministrazione di lavoro autorizzato ai sensi del D.Lgs. 276/2003 cui affidare per l'anno 2017 il Servizio di somministrazione lavoro temporaneo al fine di sopperire alle notevoli esigenze lavorative dei Settori e garantire pertanto i servizi istituzionali dell'Ente;

CONSTATATO:

- che questo Ente ha aderito alle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che, ai sensi del succitato art. 26 — comma 3 — Legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle suddette convenzioni;
- che in relazione al Servizio in oggetto non sono attive convenzioni "CONSIP" alla data odierna;
- che con Legge 6 luglio 2012, n. 94, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 è stato introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di ricorrere - ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;
- che a seguito verifica effettuata sul sito "acquistinretepa.it" non risulta presente sul Me.Pa un bando o metaprodotto avente ad oggetto il servizio in argomento;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture';

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40. 000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

RITENUTO pertanto di acquisire la fornitura del Servizio di cui sopra attraverso affidamento diretto previa indagine di mercato con aggiudicazione a favore della migliore offerta determinata applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto, espressa in termini di coefficiente moltiplicatore unico più basso, fisso ed invariabile, che verrà applicato al costo orario base vigente calcolato ai sensi del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali;

CONSIDERATO che il ricorso del criterio di aggiudicazione del minor prezzo possa essere adeguatamente motivato in ragione del fatto che i Servizi oggetto della presente procedura hanno caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite nel mercato di riferimento;

CONSIDERATO inoltre di avvalersi della facoltà concessa ai sensi dell'art. 103, comma 11, in ordine all'esonero della richiesta della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, al fine di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, trattandosi della fornitura di un servizio che per sua natura viene fornito da agenzie specializzate iscritte in apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 276/2003;

DATO ATTO che, a tal scopo sono state contattate Agenzie di Lavoro interinale di seguito elencate:

- "ADECCO Corso Mazzini 40 - 47100 FORLI';

- "GI GROUP Corso Diaz 90 - 47100 FORLI';

- "Manpower Viale Antonio Gramsci 146 - 47122 FORLI';

PRESO ATTO, altresì, che nei termini della richiesta succitata sono pervenute le offerte da parte delle seguenti agenzie:

- "ADECCO ITALIA SPA “;

- "GI GROUP SPA ”.

DATO ATTO CHE, l'Agenzia per il lavoro interinale “GI GROUP”, con sede legale in Milano Piazza IV Novembre, 5 ha presentato la migliore offerta che prevede la prestazione richiesta per un costo orario del servizio pari:

- per la figura di ragioniere cat. C1 ad € 19,82 oltre IVA;
- per la figura di Farmacista collaboratore cat. D3 ad € 24,56 oltre IVA;

RITENUTO, pertanto, procedere all'affidamento del Servizio in oggetto;

VISTO l'art. 192 T.U.E.L. rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune;

VISTO il C.C.N.L. — Comparto Regioni ed Autonomie Locali — 14/09/2000;

VISTO il vigente Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di contrattare e contestualmente affidare, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs. n.50/ 2016 e s.m.i., all' Agenzia per il Lavoro GI GROUP, con sede legale in Milano Piazza IV Novembre, 5 la fornitura di lavoro temporaneo per le seguenti figure professionali:
 - a) (Ragioniere), presso il Comune di Santa Sofia , con la seguente disposizione di servizio: “Istruttore contabile cat. C1 presso il servizio Ragioneria “.
 - b) (Farmacista presso il Comune di Santa Sofia (farmacia comunale) , con la seguente disposizione di servizio: “Farmacista collaboratore cat. D3 presso il servizio Farmacia “.
2. Di dare atto che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento , capace di incidere negativamente sull' imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile del Servizio/Responsabile di procedimento con il/i soggetti (titolari soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
3. Di dare atto, altresì, che l'esame delle candidature per la formazione della graduatoria per la fornitura di lavoro temporaneo del ragioniere e del farmacista collaboratore saranno rispettivamente identificate dal Segretario Comunale e dal Direttore della Farmacia Comunale;

4. di dare atto che nel caso pervengano dall'Agenzia interinale interessata più candidature la scelta sarà effettuata previa valutazione del curriculum, tenendo in considerazione :

Per la figura di ragioniere:

- Titolo di studio specifico (Ragioniere – perito commerciale) – Votazione
- Titolo di studio superiore “Laurea in economia e Commercio” Votazione

Per la figura di farmacista collaboratore:

- Titolo di studio (laurea in farmacia) – Votazione

5. che il CIG che identifica la presente fornitura sarà richiesto dai relativi responsabili del servizio prima di procedere all'impegno di spesa di rispettiva competenza come in premessa quantificato;
6. che la liquidazione e il pagamento della fattura emessa dalla ditta fornitrice saranno in ogni caso subordinati alla sussistenza del DURC regolare;
7. Di dare informazione successiva alle OO. SS., ai sensi dell'art. 2, comma 10, del C.C N.L. 14 settembre 2000 (c.d. “code contrattuali”);
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa affidataria del servizio, la quale deve assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. n. 36 del 13 agosto 2010, con l'avvertenza che nel caso in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S. p.A. , il presente provvedimento si risolve di diritto;
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza al Servizio Ragioneria, al Segretario Comunale e al Direttore della Farmacia Comunale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VALBONESI DANIELE**

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993*